



COMUNE DI BAGOLINO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N°12

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di seconda convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TASSA RIFIUTI ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20:00** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARCA GIANZENO	Pres./Ass.	PELIZZARI GIANCARLO	Pres./Ass.
FOGLIO MICHELE	P	ZANGARINI PAOLO	P
STAGNOLI ELISEO	P	AIROLDI FRANCESCA	P
TARGHETTINI THOMAS	P	BORDIGA ENRICO	P
MELZANI IRENE	P	CARE' LUCA	P
ALBERTI NICOLA	P		
		Totali Presenti	11
		Totali Assenti	0

Assiste all'adunata l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **LORENZI DOTT. ALBERTO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARCA GIANZENO - SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

I consiglieri MELZANI IRENE, ALBERTI NICOLA, BORDIGA ENRICO e CARE' LUCA sono collegati in videoconferenza da remoto.

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.);

VISTI i commi da 641 a 668 e da 682 a 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificata successivamente dall'art. 1 del decreto legge 6/3/2014, n. 16 (cosiddetto decreto salva Roma), che disciplinano la TARI;

VISTA la propria deliberazione n. 4 in data 30/3/2021 che approva il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (T.A.R.I.) a seguito del D.Lgs. n. 116 del 3/9/2020 e la n. 6 in data odierna di variazione del comma 3 dell'art.24 dello stesso;

VISTA la propria deliberazione n. 17 in data 30/4/2021 di approvazione del nuovo regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti;

TENUTO CONTO che la normativa pone in capo al Consiglio Comunale anche l'approvazione delle tariffe relative a tale tributo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 del 30/3/2021, con la quale era stato approvato il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di igiene urbana e la determinazione della relativa tariffa T.A.R.I. per l'esercizio 2021 con una copertura dei costi del 100% tenendo conto delle direttive ARERA qui di seguito esposte;

RITENUTO mantenere nella misura del 100% la copertura del costo del servizio, stabilendo altresì che tale percentuale di copertura deve provenire per il 65% dalle utenze domestiche e per il 35% dalle utenze non domestiche;

VISTO l'ar. 1, commi 527-528 della legge n. 205/2017 che ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 adottata in data odierna con la quale viene approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2022-2025 per la determinazione dei costi del servizio di igiene urbana;

PRESO ATTO che si rende ora necessario approvare per l'anno 2022 il Piano Tariffario TARI che garantisca la copertura integrale del costo del servizio di igiene ambientale quantificato nel suddetto Piano Finanziario in complessivi euro 490.644,00;

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 116/2020, entrato in vigore il 26/9/2020, fra l'altro:

- Ha previsto nuove regole in materia ambientale con consistenti riflessi anche sulla gestione del prelievo TARI;
- Ha abrogato il comma 2) lett. E) dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 impedendo ai Comuni di poter optare, per determinati rifiuti, l'assimilazione agli urbani;
- Ha definito urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques dal quale sono però state eliminate le "attività industriali con capannoni di produzione" ritenendo pertanto speciali tutti i rifiuti derivanti dalle attività di trasformazione industriale, svolte appunto nei "capannoni di produzione" con correlativo divieto di conferimento al servizio pubblico e sottrazione dei "capannoni" dalla tassa rifiuti (TARI);
- Ha concesso la possibilità alle utenze non domestiche di conferire la totalità dei propri rifiuti per un periodo non inferiore a cinque anni (documentando l'effettivo

conferimento a terzi di tali rifiuti) esentandole dalla corresponsione dell'importo della parte variabile della TARI;

- Ha individuato quali speciali i rifiuti da costruzione e demolizione di prodotti da utenze domestiche;
- Ha previsto l'uscita ex-legge dal servizio pubblico delle attività agricole;

VISTA la proiezione tariffaria 2022 allegata alla presente deliberazione che:

- È stata elaborata sulla base dei costi evidenziati nel predetto Piano Finanziario;
- È stata formulata tenendo in considerazione le variazioni sulla base dati delle superfici tassabili (utenze domestiche e non domestiche) come inevitabile conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 116/2020;
- Tiene in considerazione una percentuale di copertura del servizio pari al 100%;
- Prevede una ripartizione del 65% a carico delle utenze domestiche e del 35% a carico delle utenze non domestiche;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni a seguito dell'integrazione dei PEF approvati e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dai Comuni;

RITENUTO pertanto che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 siano quelle riportate nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nei commi da 641 a 668 e da 682 a 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificata successivamente dall'art. 1 del decreto legge 6/3/2014, n. 16;

VISTO l'articolo 1 comma 169 della legge 296/06 (legge finanziaria 2007) che dispone che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso da parte degli enti locali è stato differito al 31/3/2022;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito con la Legge n. 15 del 25/2/2022, con il quale il predetto termine è stato differito ulteriormente al 31/5/2022;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe della TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652 della Legge 147/2013;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche e utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n. 158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 363/2021, ha approvato il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione ARERA confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- Suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- Determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nell'allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione ARERA rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestando dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti fissati dal MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- Tasso di inflazione programmata;
- Miglioramento della produttività;
- Miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- Modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2 prevede il "limite di crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

RITENUTO inoltre opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, procedere con l'approvazione delle nuove tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto che le stesse sono state determinate in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

DATO ATTO che, ai sensi della legge 27/12/2013, n. 147, comma 653, come modificato dall'art. 1, comma 27, della legge n. 208/2015, i costi previsti per il PEF ammontano a € 490.644,00 e risultano essere inferiori ai costi dei fabbisogni standard pari a euro 562.323,20;

VISTO l' allegato alla presente deliberazione, che riporta i coefficienti adottati e le tariffe della TARI che si intende applicare per il 2022 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e il documento unico di Programmazione approvati in data odierna;

VISTO il listino prezzi per forniture di bidoni e sacchi per l'anno 2022 da applicare in caso di ulteriori o successive dotazioni che comportino il pagamento del relativo costo ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti;

RITENUTO che tale listino vada integrato con il costo di euro 10,00 per l'ulteriore fornitura di una tessera per l'apertura di un cassonetto allocato nei pressi del punto raccolta rifiuti di via Prada per il conferimento da parte degli utenti non residenti intestatari della TARI, dei rifiuti residuali che quest'ultimi non riescono a conferire con la normale raccolta porta a porta settimanale;

VISTO il parere per la regolarità tecnica reso dai responsabili del servizio e il parere per la regolarità contabile reso dal responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, T.U. del D. Lgs. del 18.08.2000, N° 267;

CON VOTI favorevoli 7, astenuti NESSUNO, contrari N. 4 (Airoldi Francesca, Bordiga Enrico, Carè Luca, Zangarini Paolo), resi dai 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1.** Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2.** di approvare il piano tariffario relativo alla Tassa Rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2022, come meglio evidenziato nel prospetto allegato al presente atto;
- 3.** di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022 così come previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- 4.** di approvare il listino prezzi per forniture di bidoni e sacchi per l'anno 2022 da applicare in caso di ulteriori o successive dotazioni che comportino il pagamento del relativo costo ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti;
- 5.** di stabilire in euro 10,00 il costo per la fornitura di una tessera per l'apertura di un cassonetto allocato nei pressi del punto raccolta rifiuti di via Prada per il conferimento da parte degli utenti non residenti intestatari della TARI, dei rifiuti residuali che quest'ultimi non riescono a conferire con la normale raccolta porta a porta settimanale;
- 6.** Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione di approvazione della TARI 2022 e del relativo piano tariffario, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione, sul portale del Federalismo fiscale;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,

DELIBERA

con voti favorevoli 7, astenuti NESSUNO, contrari N. 4 (Airoldi Francesca, Bordiga Enrico, Carè Luca, Zangarini Paolo), l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente,

IL PRESIDENTE
F.to MARCA GIANZENO

Il Segretario Comunale
F.to LORENZI DOTT. ALBERTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 04-05-2022 n. pubb. 307 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Li , 04-05-2022

Il Segretario Comunale
F.to LORENZI DOTT. ALBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-04-2022 (3° e 4° comma dell'art. 134, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267).

Li, 29-04-2022

Il Segretario Comunale
F.to ALBERTO DOTT. LORENZI

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li , 04-05-2022

Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. LORENZI